

MANUTENZIONE PROGRAMMATTA OBBLIGATORIA, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, DELLE PORTE E DEI PORTONI INDUSTRIALI, PRESSO IL CANTIERE DELLA NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

CONTRATTO DI APPALTO

CIG QUINQUENNALE 2026-2031 n. BA5C3AA634

In data **24/02/2026**, con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta in duplice copia tra:

- la **Navigazione Lago d'Iseo S.r.l.**, con socio unico, con sede a Costa Volpino (BG), in via Nazionale n.16 – P.Iva 03000970164, nella persona del Direttore, dott.ssa Veronica Fanchini,

- d'ora in poi NAVIGAZIONE e/o COMMITTENTE-

E

- la ditta **BPA S.R.L.**, con sede a Grassobbio (BG), in Via Orio al Serio n. 5/c, P.Iva e Cod.Fiscale 04276130160, nella persona del Sig. Filippo Dossena, in qualità di Legale Rappresentante,

- d'ora in poi BPA e/o APPALTATORE-

PREMESSO CHE

- visto e considerato che il presente ordine è strettamente connesso all'attività di svolgimento di T.P.L. (trasporto pubblico locale), lo stesso è, pertanto, da ritenersi escluso dall'ambito applicativo del codice contratti pubblici (rif. D.lgs. 36/2023).
- la NAVIGAZIONE ha la necessità di eseguire la manutenzione programmata obbligatoria dei seguenti impianti (porte e portoni industriali), di propria pertinenza e ubicati presso il cantiere navale di Costa Volpino (BG):

Tipo impianto	Quantità	Visite anno
Porta ad un'anta - No U.S.	5	1
Portoni a libro 2+2	7	1
Portone a libro 2+0	1	1
Porte a due ante – No U.S.	5	1
Porte U.S. a due ante	2	2
Porte U.S. Ad un'anta	4	2
Portone a libro 4+4 Motorizzato	1	2
Portone ad impacchettamento 7x15mt Motorizzato	1	2
Noleggio piattaforma		

La manutenzione dovrà comprendere:

- Mappatura impianto su ns. planimetria;
- Preparazione etichette adesive e relativa compilazione;

- Preparazione e compilazione libretti manutenzione cad. porta;
 - Manutenzione porte come schede allegate;
 - Compilazione verbale intervento;
 - Se si verificano difetti o regolazioni le sistemazioni avvengono al momento, nel caso vi siano parti o accessori rotti verrà proposto preventivo.
- la NAVIGAZIONE, non disponendo di personale e mezzi idonei, intende affidare a terzi l'esecuzione delle sopra descritte manutenzioni;
 - la ditta BPA è un'impresa regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente ed è una società operante nel settore di cui al punto precedente ed è in possesso dei necessari requisiti richiesti dalle vigenti normative in materia;
 - la ditta BPA dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi ed il personale qualificato necessari per effettuare la manutenzione programmata di cui sopra, alle condizioni previste nel presente contratto;
 - la ditta BPA ha acquisito, nel corso della pluriennale collaborazione precedentemente intercorsa con la Navigazione, un ottimo grado di conoscenza degli impianti in uso a quest'ultima, nonché un ottimo grado di affidabilità nello svolgimento dei servizi oggetto del presente accordo, e si è distinta per la sua professionalità e la celerità degli interventi svolti;
 - la NAVIGAZIONE intende affidare alla ditta BPA il suddetto servizio, alle condizioni di seguito specificate e per la durata del presente accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1: OGGETTO DEL CONTRATTO.

La NAVIGAZIONE affida alla ditta BPA, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per il servizio in premessa.

BPA si impegna all'esecuzione dei citati servizi alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo, eventualmente, allegati o da questo richiamati.

ARTICOLO 2: IMPORTO CONTRATTUALE.

Con riferimento alla Vostra offerta (allegata) n. **26B064D** del 09/02/2026, l'importo complessivo annuo dell'appalto ammonta ad **€ 1.930,00** (millenovecentotrenta/00), comprensivo di **€ 54,04** (cinquantaquattro/04) di oneri per la sicurezza.

Rimangono esclusi:

1. Interventi di manutenzione extra contratto

Per ogni chiamata extra contratto i relativi importi saranno i seguenti:

Importo/ora mano d'opera e viaggio	€ 37,00 (iva esclusa)
Importo/Km viaggio	€ 0,80 (iva esclusa)
Diritto fisso di chiamata	Omaggio

2. Manodopera

La manodopera è inclusa nell'importo del contratto per il numero di interventi concordati ed è esclusa in tutti gli altri casi.

Tutti gli importi contrattuali sopra menzionati si intendono al netto dell'IVA e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente accordo, con esclusione di qualsiasi revisione dei prezzi. Tutte le spese derivanti per l'osservanza degli obblighi indicati nel presente contratto e di quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, si intendono comprese nel prezzo convenuto.

ARTICOLO 3: MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Il pagamento sarà eseguito dalla Committente con bonifico bancario a 30 gg. data fattura fine mese. La fattura potrà essere emessa solo dopo il rilascio del "Verbale di regolare esecuzione".

ARTICOLO 4: DURATA DEL CONTRATTO E TERMINI PER L'INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI SERVIZI.

Il presente contratto avrà durata quinquennale e si concluderà definitivamente in data **28/02/2031**. I servizi dovranno svolgersi previo data da concordare periodicamente fra NAVIGAZIONE e BPA, fermo restando che quest'ultima avrà l'onere di rammentare con congruo anticipo alla Committente la scadenza di tutte le manutenzioni ed i controlli da programmare nell'arco di ogni annualità, per ogni tipologia di impianto citato in premessa.

ARTICOLO 5: CONDUZIONE DELLE PRESTAZIONI.

Qualunque variazione, modifica, aumento o diminuzione delle prestazioni in argomento, potrà essere eseguita dall'Appaltatore solo se preventivamente autorizzata per iscritto dalla Committente.

ARTICOLO 6: SOSPENSIONE DEI SERVIZI.

L'Appaltatore non può di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere le prestazioni oggetto del presente accordo.

E' facoltà della Committente sospendere i servizi in premessa o prorogarne i relativi termini di esecuzione in relazione a fatti e/o necessità/esigenze di servizio.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere trasmessa all'Appaltatore per iscritto e/o via PEC.

ARTICOLO 7: PENALITÀ PER I RITARDI.

Come previsto dall'art. 113 bis del codice degli appalti, in caso di ritardo nell'ultimazione dei servizi oltre il termine stabilito, che non sia dovuto a cause di forza maggiore o giustificato da apposita concessione di proroga o da ingiunzione di sospensione per esigenze della Committente, questa avrà la facoltà di applicare una penale pari all'uno per mille giornaliero, che sarà trattenuta all'Appaltatore all'atto del pagamento della corrispondente fattura, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Superato tale limite, la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto con addebito della penale.

L'applicazione delle penalità di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi.

ARTICOLO 8: CONDUZIONE DEI SERVIZI.

Tutti i servizi oggetto del presente accordo dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte.

Diversamente, in caso gli stessi non siano effettuati a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, la Committente ordina all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari ad eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla Committente dei danni eventualmente subiti.

Le prestazioni dovranno essere eseguite presso il cantiere navale della Committente, sito in Costa Volpino (BG), via Nazionale n.16.

ARTICOLO 9: SORVEGLIANZA DELLA COMMITTENTE.

Alla Committente è riconosciuto il diritto di sorvegliare l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto.

La Committente, tramite proprio personale incaricato, potrà eseguire delle verifiche sui servizi in corso di svolgimento, e, ove dovesse ritenerlo opportuno, interverrà immediatamente per segnalare all'Appaltatore eventuali vizi o manchevolezze da eliminare entro un termine prefissato, anche immediato.

La sorveglianza esercitata dalla NAVIGAZIONE, come sopra menzionato, non modifica e non riduce in modo alcuno la responsabilità dell'Appaltatore in merito alla qualità dei servizi, alle modalità di conduzione ed ai termini di ultimazione degli stessi.

La funzione dei rappresentanti della Committente è svolta nel proprio esclusivo interesse ed i suoi atti non escludono in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo, verso terzi.

Al termine di ogni servizio:

- la Committente potrà eseguire la verifica sulla relativa corretta esecuzione, comunicando all'Appaltatore stesso, per iscritto, l'elenco di eventuali vizi o manchevolezze ed il termine entro cui eliminarli;
- l'Appaltatore dovrà procedere alla compilazione delle schede di manutenzione ordinaria e dei registri di controllo degli impianti oggetto del servizio svolto.

ARTICOLO 10: OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto a perfetta regola d'arte, nel pieno ed incondizionato rispetto delle norme di legge vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento, nel DUVRI, nonché nell'offerta economica.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a:

- rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto di appalto, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi ad alcun titolo nei confronti della Committente. Sono a carico dell'Appaltatore le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme in argomento;
- eseguire le prestazioni contrattuali impiegando, a propria cura e spese, tutte le attrezzature, i macchinari, i mezzi ed il personale necessari per l'esecuzione delle stesse a perfetta regola d'arte;
- consentire alla Committente di effettuare i controlli volti a verificare la corretta esecuzione dei previsti servizi, nonché prestare la propria collaborazione per consentire il regolare svolgimento di tali verifiche;
- osservare, nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, le indicazioni operative e di indirizzo che la Committente dovesse eventualmente impartire;
- comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa impiegata nell'esecuzione delle prestazioni in argomento, indicando dettagliatamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi operatori e/o responsabili;
- non opporre alla Committente alcuna eccezione, contestazione e/o pretesa inerente le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto;
- ove possibile, garantire il libero accesso e transito, in prossimità degli impianti oggetto dei servizi di manutenzione programmata, al personale della Committente e/o di altre Ditte incaricate dalla Committente stessa.

ARTICOLO 11: RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Committente o di terzi, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze e/o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni stesse, impegnandosi a far fronte, a proprie spese, ad ogni risarcimento dei danni conseguenti.

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'inosservanza di leggi e/o regolamenti vigenti.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile, a tutti gli effetti, del pieno adempimento delle condizioni del presente contratto, della perfetta esecuzione e del buon esito delle opere oggetto del presente contratto di appalto, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nello stesso sono da egli stesso riconosciute idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

È esclusa qualsiasi responsabilità della Committente per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare, per qualsiasi causa, all'Appaltatore e/o ai suoi dipendenti, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto di appalto.

ARTICOLO 12: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La Committente ha facoltà di risolvere il presente contratto mediante semplice lettera raccomandata o via PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o negligenza nell'esecuzione dei servizi in argomento;
- inadempimento contrattuale;
- quando per negligenza dell'Appaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei servizi da svolgersi non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni richieste in premessa;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei servizi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; nel caso di sospensione spetterà all'Appaltatore soltanto il pagamento delle prestazioni eseguite a regola d'arte, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente la Committente dovesse subire a causa del mancato completamento delle stesse;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- in caso di cessione dell'azienda o del ramo interessato, di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico di BPA;

All'atto della risoluzione l'Appaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna delle opere nello stato in cui si trovano ed avrà diritto solamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e sarà passibile del danno che pervenga alla Committente.

ARTICOLO 13: CAUZIONE E GARANZIA SULLE PRESTAZIONI.

1. Cauzione.

Non prevista.

2. Garanzia sulle prestazioni.

L'Appaltatore garantirà la regolarità di tutte le prestazioni di manutenzione programmata effettuate periodicamente ed avrà l'obbligo di intervenire su tutte le parti che dimostrassero difetti dovuti alla cattiva esecuzione delle prestazioni svolte, direttamente presso la sede operativa della Committente, e ciò con la massima tempestività e senza oneri aggiuntivi per la Committente.

In caso di inadempimento la Committente avrà la facoltà di eliminare il difetto direttamente o tramite altra ditta rivalendosi sull'Appaltatore per le spese sostenute.

ARTICOLO 14: SUBAPPALTI.

L'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio se non preventivamente autorizzato dalla Committente (art. 1565 c.c.)

L'Appaltatore sarà comunque obbligato al pagamento dell'intero corrispettivo e sarà responsabile dell'operato delle imprese subappaltatrici, dell'osservanza da parte delle stesse di leggi e regolamenti vigenti in materia di previdenza e sicurezza sul lavoro nonché delle norme contrattuali. La Committente, in ogni caso, avrà rapporti soltanto con l'Appaltatore e dovrà intendersi assolutamente estraneo ai rapporti costituiti da questo con i subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

ARTICOLO 15: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA.

Nei confronti dei propri dipendenti l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, comprese quelle in tema di salute e sicurezza, nonché in materia previdenziale, assistenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, applicando ai propri dipendenti ogni adempimento previsto nel rapporto di lavoro subordinato, previsto da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore.

ARTICOLO 16: SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI.

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi contenuti nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per quanto applicabili, ed alle altre norme vigenti in materia, nonché alle indicazioni e prescrizioni eventualmente impartite dalla Committente.

A tal fine dichiara:

1. di rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
2. di adottare tutte le precauzioni atte ad impedire, durante il lavoro, qualsiasi danno a persone o a cose;
3. di curare l'attuazione, sotto propria esclusiva responsabilità ed iniziativa, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, con riguardo ai rischi specifici, secondo le vigenti norme di legge;
4. di disporre ed esigere che i propri dipendenti:
 - osservino le norme di sicurezza;
 - siano stati informati, formati e addestrati in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08, nonché dotati di tutti i mezzi ed i dispositivi di prevenzione e protezione, anche individuali, appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni da effettuare, che dovranno sempre utilizzare;
 - dispongano di attrezzature di lavoro, sostanze e preparati conformi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - non compiano manovre o lavori non di loro competenza.
5. di disporre di capitali, capacità tecniche, macchine, attrezzature e personale necessari e sufficienti a garantire l'esecuzione in sicurezza delle opere appaltate e di provvedere a propria cura e proprie spese, alla fornitura dei materiali e delle attrezzature specifiche e necessarie all'oggetto dell'appalto, conformi alle normative vigenti ed in buono stato di conservazione ed uso, in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dell'opera.

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Appaltatore deve trasmettere alla Committente copia del proprio DVR e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) relativo ai lavori o servizi oggetto di appalto.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, a tutte le opere di difesa ed alle opere provvisorie, nonché ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie al fine di garantire appieno la tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori, del personale della Committente, del personale delle altre ditte eventualmente presenti e di terzi.

Ai fini dell'attuazione e del coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro (D. Lgs. 81/08), la Committente fornisce all'Appaltatore tutte le informazioni relative ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, a garanzia della salute e dell'incolumità dei lavoratori

impegnati nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, unitamente a tutte le informazioni relative al comportamento da attuare dagli operatori in caso di emergenza.

Il personale dell'Appaltatore dovrà avere ben visibile il cartellino di riconoscimento, corredato di foto e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro, come disposto dall'Articolo 20, comma 3. del D.lgs.81/08. Lo stesso, inoltre, dovrà comprovare la presenza in cantiere mediante timbratura giornaliera del cartellino presenze fornito dalla Committente.

È fatto obbligo al suddetto personale di osservare ogni cautela nell'utilizzazione delle aree di lavoro e degli spazi comuni (spogliatoi, locale igienici), comunicando tempestivamente alla Committente ogni evento accidentale (infortuni, incidenti, "incidenti quasi mancati" (c.d. "near miss incident") o particolari situazioni che abbiano determinato situazioni di rischio e/o danni.

L'Appaltatore si impegna a:

- richiamare, ed eventualmente sostituire, il personale che non osserva le disposizioni del presente contratto;
- assicurare lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- assumersi qualsiasi responsabilità nei confronti della Committente e/o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia della salute e della sicurezza delle persone e degli strumenti coinvolti, e non, nella gestione dei lavori o dei servizi.

La Committente si riserva la facoltà di effettuare, durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto di appalto, ispezioni ed accertamenti al fine di verificare il rispetto di quanto sopra specificato, da parte dell'Appaltatore.

Rimane inteso che la presenza sul luogo di lavoro del personale della Committente non limita, né riduce la responsabilità dell'Appaltatore ai fini del rispetto delle sopra citate disposizioni.

La Committente si riserva la facoltà di interrompere o sospendere immediatamente i lavori o i servizi oggetto del presente accordo qualora l'Appaltatore non provveda alla corretta e regolare applicazione di tutte le misure di sicurezza. In tal caso, eventuali sospensioni delle prestazioni disposte dalla Committente, non comportano alcuna proroga del termine fissato per l'ultimazione delle prestazioni medesime.

ARTICOLO 17: DEPOSITO MATERIALE E ATTREZZATURE.

La Committente potrà provvedere a mettere a disposizione dell'Appaltatore idonei spazi per il deposito dei materiali, dei macchinari e delle attrezzature necessarie per la corretta esecuzione delle prestazioni. L'Appaltatore manterrà tali spazi secondo le indicazioni stabilite dall'art.1804 del c.c.

ARTICOLO 18: DOCUMENTI ALLEGATI/DA ALLEGARE AL PRESENTE CONTRATTO.

Al presente contratto di appalto è allegata la seguente documentazione, da produrre anticipatamente all'inizio delle prestazioni oggetto del presente contratto:

1. certificato CCIAA dell'Appaltatore, completo delle indicazioni relative all'assenza di situazioni fallimentari e altri procedimenti assimilati;
2. documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore, come previsto dall'art.26 del D. Lgs. 81/08;
3. autocertificazione dell'Appaltatore, di cui all'art. 29, comma 5, del D. Lgs. 81/08 (Valutazione dei Rischi);
4. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.L gs. 81/08, di macchine, attrezzature, opere provvisorie utilizzate dall'Appaltatore;
5. elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti dall'Appaltatore al proprio personale lavorante;
6. nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente dell'Appaltatore;
7. nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Appaltatore;
8. attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori, come previsto dal D. Lgs.81/08;
9. elenco dei lavoratori dell'Appaltatore che effettueranno le prestazioni, con relativo numero d'iscrizione al Libro Matricola e Paga nonché copia conforme all'originale di quest'ultimo (o resa tale dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000) e relativa idoneità sanitaria prevista dal D. Lgs.81/08;
10. dichiarazione dell'Appaltatore attestante di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdetti di cui all'art.14 del D. Lgs.81/08;
11. documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore, attestante la regolarità dei versamenti dovuti ad enti previdenziali, nonché quietanza di pagamento relativa ai mesi successivi a quelli per cui il DURC è stato rilasciato (tale obbligo sussiste fino all'emissione del "Verbale di constatazione lavori");
12. dichiarazione dell'Appaltatore relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
13. Piano Operativo di Sicurezza (POS) dell'Appaltatore, in riferimento al cantiere interessato, ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/08;
14. Documento Unico delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi derivanti da interferenza lavorativa (DUVRI). Tale documento è redatto dal Committente, tenendo conto del POS dell'Appaltatore;

15. polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i dipendenti;
16. Vostra offerta n. **26B064AD** del **09/02/2026**;
17. Schede tecniche dei portoni, oggetto delle prestazioni di cui al presente accordo.

ARTICOLO 19: OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuali sub-appaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore (con riferimento all'art. 3, comma 7, come modificato) si impegna a comunicare alla Committente ogni modifica relativa ai dati già trasmessi alla stazione appaltante.

ARTICOLO 20- MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. 231/2001

L'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza, impegnandosi a porle in opera, le procedure organizzative aziendali stabilite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001 e sigg., nella forma adottata da NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l. ivi comprese le sanzioni di cui al relativo Regolamento, e delle norme di comportamento prescritte dal Codice Etico, approvato con delibera C.D.A. del 25.05.2015 e scaricabile al seguente link:

<http://dati.comuniweb.servizi.coopcsc.it/repository/get.aspx?file=sqRcKmfq7NcEAH%2bY9XMHWERJrJI%2bo6l19AKbPfFc%2f8nws%2fmDal7Lggztsk38h4QWm0EodsndclpXKqA2dsFTYsJNc8x6xnhhPG0Jkx%2fPUGq%3d>,

assumendo le responsabilità ivi indicate conseguenti al ruolo, alle funzioni esercitate e agli atti prodotti o che avrebbe dovuto produrre in ordine al rapporto/incarico di lavoro o servizio instaurato con la Navigazione informando quest'ultima di ogni atto posto in essere durante la propria attività, e l'Organismo di Vigilanza di ogni anomalia riscontrata nello svolgimento della stessa, in ordine ai reati presupposti previsti nel Modello.

ARTICOLO 21: INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 12-13-14 REGOLAMENTO UE 679/2016

Informazioni sui trattamenti di dati personali (articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679)

- Titolare e dati di contatto

Titolare	Navigazione Lago d'Iseo srl
Indirizzo	Via Nazionale, n. 16, 24062 Costa Volpino (BG)
Telefono	035 971483
Fax	035 972970
Email	info@navigazione lagoiseo.it
Sito internet	www.navigazione lagoiseo.it

- Responsabile Protezione Dati Personali (RPD)

Responsabile Protezione Dati Personali	Studio Ing. Bariselli Davide Mario
Indirizzo	Via Corsica, 194-25123 Brescia
Telefono	
Email	info@barisellistudio.it
PEC	davide.bariselli@eos-pec.it

- Trattamenti

Trattamento	Finalità	Base giuridica	Destinatari	Periodo di conservazione	Fonte *
Raccolta, registrazione e uso dati anagrafici, di contatto, bancari e relativi ad eventuali condanne penali	Acquisizione dei dati e valutazione dei requisiti per la partecipazione a gare di appalto. Gestione della gara di appalto, stipula e gestione dei contratti eventualmente conseguenti	Art. 6, par. 1, c) Adempimento di un obbligo legale	Funzioni interne	10 anni dal termine della gara o dalla cessazione del contratto	

* Se non è specificata la fonte, si intende che i dati sono raccolti direttamente dall'interessato.

- I dati raccolti non verranno diffusi, né venduti ad altre organizzazioni e non sono oggetto di processi decisionali automatizzati.
- L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi se incompleti, erranei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento. Inoltre, può revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei propri dati precedentemente espresso chiedendo la cancellazione dal servizio. All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (le istruzioni sono consultabili sulla pagina internet <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).
- Conseguenze della mancata comunicazione dei dati:
 - **Raccolta, registrazione e uso dati anagrafici, di contatto, bancari e relativi ad eventuali condanne penali** → impossibilità per il soggetto interessato di partecipare al bando di gara.

ARTICOLO 22: CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Il foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Brescia.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto d'appalto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Fatto in duplice copia originale, letto, confermato e sottoscritto in data **24/02/2026**.

Per la Navigazione

Dott.ssa Fanchini Veronica

.....

Per BPA S.R.L.

Sig. Dossena Filippo

.....